

## Il ravvedimento operoso e le compensazioni

*Lelio Cacciapaglia - Diana Pérez Corradini - Matilde Fiammelli*

### Premessa – La compensazione orizzontale e la compensazione verticale

La compensazione nella forma odierna è stata introdotta nell'ordinamento fiscale italiano dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, l'ordinamento prevedeva la sola compensazione verticale, cioè prevedeva la sola compensazione di imposte appartenenti alla stessa tipologia (Irpef con Irpef, Iva con Iva ecc.), ciò permetteva al contribuente di recuperare i soli crediti maturati in periodi precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta.

L'art. 17, D.Lgs. 241/1997 introduce, appunto, la c.d. compensazione orizzontale, la quale permette al contribuente di compensare crediti di natura diversa tramite il loro passaggio in F24.

Il versamento unitario e la compensazione orizzontale riguardano i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
- b) all'Iva;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazioni a progetto;
- f) ai premi INAIL;
- g) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme di cui alle lettere precedenti.

Non sono ammessi alla compensazione i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73, D.P.R. 633/1972 (c.d. liquidazione dell'Iva di gruppo).

**• La compensazione potrebbe non essere esente da errori od omissioni; in egual misura gli errori e le violazioni commessi in sede di compensazione sono pertanto sanabili a mezzo del ravvedimento operoso.**

Gli errori più frequenti che possono essere commessi in tema di compensazioni sono i seguenti:

- non presentare per il pagamento un F24 completamente compensato a zero;
- non presentare per il pagamento un F24 parzialmente compensato;
- procedere ad indebita compensazione (o per credito inesistente o per superato massimale di 700.000 euro).

Vediamo ora ciascuna delle casistiche e come è possibile affrontarle sanandole con l'istituto del ravvedimento operoso.

### Ravvedimento di F24 a zero

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

• Tramite il ravvedimento operoso ed il pagamento di una sanzione ridotta, è possibile regolarizzare l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.

Accade infatti a volte, che per effetto di una o più compensazioni orizzontali il modello F24 risulti con saldo zero, anche se il contribuente non deve concretamente effettuare alcun versamento, rimane comunque obbligato a presentare la delega all'Agenzia delle entrate entro la scadenza. Nella pratica egli non paga la propria obbligazione in denaro, ma utilizza i crediti d'imposta maturati in dichiarazione.

Qualora il contribuente omettesse la presentazione dell'F24 completamente compensato, c.d. F24 a zero, egli ai sensi dell'art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997 è sanzionabile come segue:

• *Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000 (euro 154,00), ridotta a lire 100.000 (euro 51,00) se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.*

Pertanto la sanzione "piena" relativa alla mancata presentazione del mod. F24 a zero è duplice a seconda che la presentazione avvenga entro 5 giorni dalla scadenza originaria o oltre 5 giorni.

---

**Entro 5 giorni: 51 euro**

**Oltre 5 giorni: 154 euro**

---

Inoltre, in previsione di una riduzione delle sanzioni a seguito di una tempestiva regolarizzazione la CM 54/E/2002, al paragrafo 17.2, confermava che la mancata presentazione di F24 con saldo zero non costituisce una violazione meramente formale, pertanto non sanzionabile, ai sensi dell'art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997, bensì soggetta alle possibilità di ravvedimento. Vero è che la citata circolare considerava quale possibilità di ravvedimento, la sola lett. b) del D.Lgs. 472/1997, unica esistente all'epoca (cioè 1/8 del minimo edittale di 51 euro entro i 5 giorni ed 1/8 del massimo cioè 154 euro oltre i 5 giorni), pertanto ora secondo le modifiche introdotte dalla L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in assenza al momento di ulteriori chiarimenti sono quelle previste dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 (lett. da b) a b-quater)).

Tuttavia si richiama l'attenzione circa il fatto che la regolarizzazione entro 5 giorni al momento è priva di sanzione ridotta di riferimento, poiché se in precedenza la regola era semplice:

**entro 5 giorni 1/8 del minimo (51 euro), oltre i 5 giorni 1/8 del massimo (154 euro)**

**ora, con l'introduzione delle lettere da a-bis) a b-quater), a parere di chi scrive, la regolarizzazione entro 5 giorni dovrebbe subire il meccanismo premiale secondo il quale si applica la sanzione più favorevole (1/8 del minimo cioè 1/8 di euro 51), poiché la regolarizzazione è tempestiva ed avviene entro il quinto giorno, mentre le regolarizzazioni successive al quinto giorno, in base al momento di regolarizzazione seguiranno le riduzioni di cui alle citate lettere da a-bis) a b-quater) in base al momento effettivo della regolarizzazione).**

Si auspicano chiarimenti a tal fine.

Vediamo nella tabella che segue come possono svilupparsi le sanzioni applicabili.

Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015)	Misura della riduzione della sanzione	Limiti temporali	Sanzione prevista art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997 euro 51 entro 5 giorni euro 154 oltre 5 giorni
<p><b>Per la regolarizzazione entro 5 giorni dalla violazione si ritiene, in assenza di specifici chiarimenti di dover applicare la sola lettera a-bis) cioè 1/9 del minimo pari ad euro 5, poiché più vantaggiosa dell'applicazione della lettera b) con la riduzione ad 1/8, cioè 6 euro. Per le violazioni regolarizzate successivamente al quinto giorno si proceda come segue da tabella.</b></p>			
Lettera b)	1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	1/8 di euro 154 = euro 19 se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
Lettera b-bis)	1/7 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	1/7 di euro 154 = euro 22 se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

Lettera b-ter)	1/6 del minimo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	<b><u>1/6 di euro 154 = euro 25</u></b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
Lettera b-quater)	1/5 del minimo	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC	<b><u>1/5 di euro 154 = euro 30</u></b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade dopo la constatazione della violazione nel PVC (*)

(\*) *Attenzione: in caso di accesso da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria quando ancora i termini proposti dalle lettere b), b-bis), b-ter), sono in corso, non sarà più possibile beneficiare delle sanzioni ridotte rispetto al minimo e previste dalle suddette disposizioni, eccezion fatta per l'applicazione della lettera b-quater) la quale prevede la sola regolarizzazione con l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo alle violazioni commesse e constatate dagli organi verificatori.*

## ESEMPIO

La MLD srl omette il versamento di euro 1.000,00 di ritenute d'acconto, le quali sono compensate con un credito Iva di euro 1.000,00. La scadenza originaria del versamento è prevista per il giorno 16 luglio 2015. Gli scenari che si possono verificare sono due:

**Scenario n. 1: la MLD Srl presenta l'F24 a zero entro il giorno 21 luglio 2015 (entro 5 giorni lavorativi, ipotizzando che il giorno 16/7 sia un lunedì)**

La MLD Srl provvede al versamento entro il giorno 24 luglio 2015, cioè entro 5 giorni dalla violazione, dovrà quindi comportarsi come segue:

- procedere a presentare l'F24 a zero non presentato originariamente;
- procedere a compilare un F24 per le sanzioni, le quali, si presume potrebbero anche essere compensate da un residuo di credito, utilizzando il codice tributo 8911. Si ricorda che le sanzioni possono essere aggiunte al medesimo F24 di cui sopra, il quale potrà presentarsi comunque a zero grazie alla capienza di un credito d'imposta maggiore, oppure presentare un saldo diverso da zero.

Per chiarezza espositiva si sceglie di proporre due F24 uno per le ritenute compensate e l'altro per l'esposizione delle sanzioni.



**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

CONTRIBUENTE

**CODICE FISCALE** 012701950199

**DATI ANAGRAFICI** MLD SRL

**DOMICILIO FISCALE** MILANO MI VIALE FIENILE 132

	codice tributo	importo/credito/ debito/ versato/ versato	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040		062015	1.000,00	
RETENUTE ALLA FONTE	6099	0101	2014		1.000,00
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
<b>TOTALE</b>	<b>A</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>SALDO (A-B)</b>	
				<b>1.000,00</b>	

L’F24 per il versamento delle sanzioni sarà compilato come segue, ricordando che esso può anche venire compensato da residui di credito vantati dal contribuente.



**Modello di Pagamento Unificato** (Mod. F24)

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_

AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** 012701950199

**DATI ANAGRAFICI** MLD SRL

**DOMICILIO FISCALE** MILANO MI VIALE FIENILE 132

**SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	descrizione tributo / anno / residuo di	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8911		2015	5,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
<b>TOTALE A</b>				<b>5,00</b>	
					<b>SALDO (A-B)</b>
					<b>5,00</b>

**Scenario n. 2: la MLD Srl presenta l’F24 a zero oltre il giorno 21 luglio 2015 (oltre 5 giorni)**

In questo caso, la sanzione da prendere a riferimento sarà il massimo previsto dall’art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997, applicando poi ad essa le riduzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 lett. da b) a b-quater.

La tabella che segue fornisce la misura delle sanzioni ridotte.

Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015)	Misura della riduzione della sanzione	Limiti temporali	Sanzione prevista art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997 euro 51 entro 5 giorni euro 154 oltre 5 giorni
Lettera b)	1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	<u>1/8 di euro 154 euro 19</u>
Lettera b-bis)	1/7 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	<u>1/7 di euro 154 euro 22</u>
Lettera b-ter)	1/6 del minimo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	<u>1/6 di euro 154 euro 25</u>

Lettera b-quater)	1/5 del minimo	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (*)	<b><u>1/5 di euro 154 euro 30</u></b>
-------------------	----------------	---	---------------------------------------

(\*) *Attenzione: in caso di accesso da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria quando ancora i termini proposti dalle lettere b), b-bis), b-ter), sono in corso, non sarà più possibile beneficiare delle sanzioni ridotte rispetto al minimo e previste dalle suddette disposizioni, eccezion fatta per l'applicazione della lettera b-quater) la quale prevede la sola regolarizzazione con l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo alle violazioni commesse e constatate dagli organi verificatori.*

Ipotizzando che la MLD Srl presenti l'F24 a zero in data 30 settembre 2017 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione), fermo rimanendo l'F24 a zero presentato nell'esempio precedente, l'F24 delle sanzioni sarà compilato applicando le sanzioni ad 1/7 di euro 154, cioè euro 22.



**Modello di Pagamento Unificato F24**

DELEGA RIVOCABILE A: [ ]  
 AGENZA: [ ]  
 PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE: [ ]

**CONTRIBUENTE**

CODICE FISCALE: 012701950199  
 DATI ANAGRAFICI: MLD SRL  
 DOMICILIO FISCALE: MILANO MI VIALE FIENILE 132

**SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	importo lordo (iva inclusa)	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8911		2015	22,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
<b>TOTALE A</b>				<b>22,008</b>	
					<b>SALDO (A-B)</b>



## **Ravvedimento di F24 parzialmente compensato**

Particolare attenzione merita la presentazione del modello F24 sul quale transita una compensazione parziale.

In caso di mancata presentazione di tale modello, recante una parziale compensazione, ricorrono due tipologie diverse di violazione:

1. l'omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione;
2. l'omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito compensato.

Infatti se si fosse provveduto a compilare due F24, uno completamente compensato e l'altro con il debito residuo, le violazioni sarebbero appunto state le due appena evidenziate.

Le regolarizzazioni possibili della violazione saranno pertanto le seguenti:

- regolarizzazione dell'omessa presentazione del mod. F24 ai fini della compensazione;
- regolarizzazione dell'omesso versamento del debito residuo;
- per ovviare a questa doppia violazione il contribuente dovrà procedere come segue;
- applicare le sanzioni di cui al paragrafo precedente in funzione del momento della regolarizzazione per sanare la mancata compensazione e conseguente mancata presentazione del mod. F24 compensato,
- applicare le sanzioni previste per il mancato o insufficiente versamento, al fine di sanare il residuo.

Riprendiamo brevemente le sanzioni al fine di poter poi procedere con l'esposizione di un esempio.

<b>PER SANARE LA MANCATA COMPENSAZIONE</b>			
<b>Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015)</b>	<b>Misura della riduzione della sanzione</b>	<b>Limiti temporali</b>	<b>Sanzione prevista art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997 euro 51 entro 5 giorni euro 154 oltre 5 giorni</b>
<p><b><u>per la regolarizzazione entro 5 giorni dalla violazione si ritiene, in assenza di specifici chiarimenti di dover applicare la sola lettera a-bis) cioè 1/9 del minimo pari ad euro 5, poiché più vantaggiosa dell'applicazione della lettera b) con la riduzione ad 1/8, cioè 6 euro. Per le violazioni regolarizzate successivamente al quinto giorno si proceda come segue da tabella.</u></b></p>			
Lettera b)	1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	<b><u>1/8 di euro 154 = euro 19</u></b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

Lettera b-bis)	1/7 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	<b><u>1/7 di euro 154 = euro 22</u></b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
Lettera b-ter)	1/6 del minimo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.	<b><u>1/6 di euro 154 = euro 25</u></b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Lettera b-quater)	1/5 del minimo	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC	<b>1/5 di euro 154 = euro 30</b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade dopo la constatazione della violazione nel PVC (*)
-------------------	----------------	---	--

\* Attenzione: in caso di accesso da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria quando ancora i termini proposti dalle lettere b), b-bis), b-ter), sono in corso, non sarà più possibile beneficiare delle sanzioni ridotte rispetto al minimo e previste dalle suddette disposizioni, eccezion fatta per l'applicazione della lettera b-quater) la quale prevede la sola regolarizzazione con l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo alle violazioni commesse e constatate dagli organi verificatori.

<b>PER SANARE L'OMESSO VERSAMENTO</b>				
<b>Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 Fino al 31/12/2014</b>	<b>Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 Dal 1/1/2015</b>	<b>Tipologia di violazione</b>	<b>Misura della riduzione della sanzione</b>	<b>Limiti temporali</b>
Lettera a) Norma rimasta immutata con la legge di stabilità 2015		Mancato pagamento del tributo o di un acconto	1/10 del minimo	Entro 30 giorni dalla data della sua commissione
<b>Introdotta dalla legge di stabilità 2015</b>	Lettera a-bis)	<b>Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti</b>	<b>1/9 del minimo</b>	<b>Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione</b>

<p>Lettera b) Norma rimasta immutata con la legge di stabilità 2015</p>		<p>Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti</p>	<p>1/8 del minimo</p>	<p>Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore</p>
<p><b>Introdotta dalla legge di stabilità 2015</b></p>	<p><b>Lettera b-bis)</b></p>	<p><b>Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti</b></p>	<p><b>1/7 del minimo</b></p>	<p><b>Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore</b></p>

Introdotta dalla legge di stabilità 2015	Lettera b-ter)	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti	1/6 del minimo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
Introdotta dalla legge di stabilità 2015	Lettera b-quater)	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti	1/5 del minimo	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC

## ESEMPIO

Immaginiamo che la Sig.ra Ines Merico ometta di presentare, in data 16 luglio 2015, il mod. F24 per un saldo Irap dell'anno 2014, pari ad euro 2.000,00. Il mod. F24 risulterebbe compensato con un credito Irpef relativo all'anno 2014, pari ad euro 1.000,00.

Saldo a debito della Sig.ra Merico, euro 1.000,00

La contribuente dovrà provvedere a sanare l'omessa compensazione di euro 1.000,00, nonché provvedere a sanare il carente versamento di euro 1.000,00. Vediamo come, ipotizzando varie situazioni.

### Situazione 1

La Sig.ra Merico provvede entro 5 giorni, cioè entro il 21 luglio 2015, a regolarizzare la sua posizione.

In questo caso beneficerà:

della sanzione ridotta ad 1/9 del minimo di euro 51 (cioè euro 5,00) al fine di regolarizzare la mancata compensazione entro 5 giorni;

della sanzione ridotta al 2% giornaliero, ulteriormente ridotta ad 1/10 per effetto del ravvedimento operoso (c.d. sprint), al fine di regolarizzare l'omesso versamento del residuo non compensato.

Provvediamo ora al calcolo delle sanzioni.

PER SANARE LA MANCATA COMPENSAZIONE			
Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015)	Misura della riduzione della sanzione	Limiti temporali	Sanzione prevista art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997 euro 51 entro 5 giorni euro 154 oltre 5 giorni
<u>codice tributo 8911</u>			<u>1/9 di euro 51 = euro 5,00</u>

PER SANARE L'OMESSO VERSAMENTO		
Tipologia di imposta	Importo da versare dopo la compensazione	Sanzione Ex art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997
Irap saldo 2014 3800	1.000,00	$1.000,00 * 2\% * 5/10 = 10,00$

Importo da versare	Irap saldo 2014 euro 1.000,00 (residuo dopo la compensazione di euro 1.000,00)	Codice tributo
Interessi (*)	$(1.000,00 * 5:365 * 0,5\%) = 0,06$	1993
Sanzioni	$1.000,00 * 2\% * 5/10 = 10,00$	8907
Totale dovuto	10,06	

(\*) Il saggio di interesse è quello dello 0,5% dal 1° gennaio 2015.

L’F24 sarà compilato come segue.

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

**CONTRIBUENTE:** M. R. C. N. I. I. A. / C. 44 D. 1. 4. 2. R.

**DATA PAGAMENTO:** 01/10/2014

**COMUNE:** CREMA

**INDIRIZZO:** VIA T. ELAFAI 43

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORE UNITARIO	TOTALE
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0107	2014	1.000,00	1.000,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0211	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0212	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0213	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0214	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0215	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0216	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0217	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0218	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0219	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0220	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0221	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0222	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0223	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0224	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0225	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0226	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0227	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0228	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0229	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0230	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0231	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0232	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0233	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0234	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0235	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0236	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0237	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0238	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0239	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0240	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0241	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0242	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0243	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0244	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0245	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0246	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0247	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0248	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0249	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0250	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0251	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0252	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0253	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0254	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0255	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0256	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0257	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0258	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0259	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0260	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0261	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0262	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0263	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0264	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0265	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0266	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0267	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0268	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0269	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0270	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0271	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0272	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0273	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0274	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0275	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0276	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0277	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0278	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0279	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0280	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0281	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0282	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0283	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0284	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0285	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0286	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0287	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0288	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0289	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0290	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0291	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0292	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0293	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0294	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0295	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0296	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0297	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0298	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0299	2014	1,00	1,00
IMPOSTA SOSTITUITA - IVA	0300	2014	1,00	1,00
TOTALE				1.015,06

**Situazione 2**

In tale situazione la Sig.ra Merico si ipotizza che presenterà il mod. F24 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, per la precisione il giorno 18 ottobre 2017 (825 giorni dopo la scadenza originaria, sfruttando il beneficio proposto dalla lettera b-ter), art.

13, D.Lgs. 472/1997, con sanzione ridotta ad 1/6 del minimo). Vediamo il conteggio delle sanzioni.



PER SANARE LA MANCATA COMPENSAZIONE			
Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015)	Misura della riduzione della sanzione	Limiti temporali	Sanzione prevista art. 19, co. 4, D.Lgs. 241/1997 euro 51 entro 5 giorni euro 154 oltre 5 giorni
Lettera b-ter)	1/6 del minimo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	<b>1/6 di euro 154 = euro 25</b> se la regolarizzazione avviene oltre 5 giorni dalla scadenza originaria e quest'ultima scade Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

PER SANARE L'OMESSO VERSAMENTO		
Tipologia di imposta	Importo da versare dopo la compensazione	Sanzione Ex art. 13, co. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 471/1997
Irap saldo 2014 3800	1.000,00	1/6 del 30% di euro 1.000,00 = 50,00

Importo da versare	Irap saldo 2014 euro 1.000,00 (residuo dopo la compensazione di euro 1.000,00)	Codice tributo
Interessi (*)	$(1.000,00 * 825:365 * 0,5\%) = 0,06$	1993
Sanzioni	1/6 del 30% di euro 1.000,00 = 50,00	8907
Totale dovuto	61,30	
(*) Il saggio di interesse è quello dello 0,5% dal 1° gennaio 2015		

L’F24 verrà compilato come segue.

The image shows a screenshot of the F24 tax payment slip form. At the top left, there is the logo for 'PUBBLICAZIONE DISEGNE' and the text 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO'. The form is titled 'MODULO DI PAGAMENTO UNIFICATO' and includes a 'MODULO DI PAGAMENTO UNIFICATO' section with fields for 'CODICE FISCALE' (M.R.C.N.S.I. 6704401142K), 'MUNICIPIO' (MOZZO), 'C.A.P.' (27047), 'F. PROV.' (F. CREMA), 'CITTA' (CREMA), and 'C.A.B.' (CR VIA ELAPAJ 07). Below this, there are several tables for 'IMPOSTE SOSTITUTE' (Substituted Taxes) and 'IMPOSTE A CARICO' (Taxes to be Paid). The 'IMPOSTE SOSTITUTE' table has columns for 'CATEGORIA', 'CANTONATA', 'CANTONATA', 'CANTONATA', and 'CANTONATA'. The 'IMPOSTE A CARICO' table has columns for 'CATEGORIA', 'CANTONATA', 'CANTONATA', 'CANTONATA', and 'CANTONATA'. The form also includes a 'RISULTATO' section at the bottom with a total amount of 1.000,00. The form is dated 12/12/2014 and is for the year 2014.

**Estratto dal libro “IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO”  
edito da Maggioli Editore**

Indice dei principali argomenti del volume

- › Requisiti
- › Modalità di calcolo
- › Ravvedimento parziale
- › Ravvedimento sprint
- › Modalità di versamento
- › Errori da evitare
- › Ravvedimento operoso e IVA
- › Ravvedimento operoso e imposte dirette
- › Dichiarazione omessa o tardiva
- › Dichiarazione correttiva e integrativa
- › Imposte sostitutive
- › Ravvedimento operoso e compensazioni
- › Ravvedimento operoso e sostituti d'imposta
- › Certificazione unica

Con casi pratici ed esempi di compilazione

Aggiornato con il Decreto milleproroghe 2015 (D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge n. 11/2015)

Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui

giugno 2015

*Lelio Cacciapaglia - Diana Pérez Corradini - Matilde Fiammelli*